

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R. L. IL NIDO
DELLE RONDINI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOZZATE CO VIA ACHILLE GRANDI
16

Numero REA: CO - 333877

Codice fiscale: 03802150130

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 1 – raccolta n. 1

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R. L. IL NIDO DELLE
RONDINI**

1.2 la società ha sede legale nel Comune di Mozzate.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici e depositi, agenzie e rappresentanze, unità locali operative, ovunque, di trasferire la sede sociale, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 (durata)

2.1 La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, fermo rimanendo il diritto di recesso del Socio con preavviso di 1 (un) mese.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno, predisposto, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2156 c.c., dagli amministratori, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Avendo lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, la cooperativa ha per oggetto la gestione dei servizi sociali, assistenziali, servizi sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, a favore di persone bisognose di intervento sociale in quanto svantaggiate, emarginate o deboli per l'età, la condizione personale, familiare o sociale, nonché la produzione di servizi in genere, con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale, sia all'interno di istituti o strutture di accoglienza.

In particolare la Cooperativa ha per oggetto:

- la gestione, in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, di strutture di accoglienza temporanea o residenziale, quali ospedali, case di cura, case di riposo,

comunità e luoghi di villeggiatura, per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica e quindi la cura, l'alimentazione, l'igiene, l'attività motoria, la pulizia ambientale oltre alle attività culturali e ricreative;

- la gestione di asili nido e scuole materne, per l'assistenza all'infanzia e ai minori, nonché promuovere servizi ludici, culturali e di animazione;
- l'intervento a favore delle famiglie per l'educazione del bambino, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- il recupero psichico dei degenti ed ex degenti degli ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture pubbliche e private sanitarie, socio-sanitarie di assistenza ed educazione, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanze marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia, sia per giovani sia per adulti ed anziani, comunque atte a prevenire stati di disagio sociale;
- la fornitura di servizi diversi, quali il servizio della ristorazione in generale, servizi di pulizia, lavanderia, trasporti di persone come malati, anziani o bambini, nonché l'assistenza durante i servizi di trasporto forniti da terzi;
- la formazione professionale di operatori impegnati nelle attività proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati operanti nel settore.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra operazione connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costituzione o l'acquisto di strutture, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

La Cooperativa può assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, sociali e non, società ed imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge alle società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi.

La società potrà, quindi, partecipare a pubblici appalti, aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, con esplicita esclusione dello svolgimento delle attività contemplate dalla Legge n. 1/1991.

Potrà, inoltre, rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali anche al fine di facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata

esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E', in ogni caso, esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.2 La Cooperativa potrà prevedere, con appositi regolamenti approvati con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per quella straordinaria, l'istituzione di fondi mutualistici di solidarietà con versamenti sia in forma volontaria che mediante trattenute obbligatorie, finalizzati al sostegno dei soci in difficoltà, eventualmente avvalendosi delle disposizioni sui patrimoni destinati a specifici affari (ex art. 2447 bis e seguenti CC), laddove applicabili.

4.3. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:

a) i lavoratori che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 Possono essere ammessi altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale

domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);

b) L'indicazione della effettiva attività svolta, dalla condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) L'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge o dal presente statuto;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e dovrà essere accompagnata dalle fotocopie di un documento di identità e del codice fiscale

6.2 se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) c) d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, e l'eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

E dovrà essere accompagnata dalle fotocopie di un documento di identità del legale rappresentante e del codice fiscale dell'ente.

6.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Agli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori ordinari devono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote nominative del valore di Euro 25,00 (Venticinque virgola zero zero).

7.2 Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art.8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o altri vincoli volontari, né essere cedute

Art. 9 (Obblighi dei soci)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo con regola generale:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, eventualmente determinata dall'assemblea dei soci;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

9.3 I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociale ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di impresa nel limite della quota sottoscritta, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, nel rispetto delle norme applicative del principio di mutualità, stabilite dagli artt. 21 e 51 del presente statuto;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

9.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, durante il rapporto sociale, di esercitare attività in concorrenza con la cooperativa, di aderire ad altre imprese, specialmente che perseguano scopi sociali analoghi o esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga la presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio presso altre cooperative.

9.5 Senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, la cessazione del rapporto sociale comporta il divieto di concorrenza, con particolare riferimento alla clientela, per tre anni.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno il diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

10.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 la qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non concorra al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo e scadute;

- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare all'applicazione di detto punto, fissandone il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21.3 lett c) limitatamente al minore importo tra quanto effettivamente versato e la corrispondente quota di patrimonio netto risultante in bilancio; la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di tre anni.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 in caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 la Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

16.2 i soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d), e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito di rimborso delle quote, del

sovrapprezzo, della prestazione mutualistica o dei prestiti con il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243, comma 1 del codice civile.

16.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto, e risponde verso la stessa per il pagamento dei conferimenti non versati. Allo stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti)

17.1 Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

17.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 (Domanda di ammissione)

18.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- indicazione della propria attività di lavoro;
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- importo della quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

18.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. Coloro che sono soci volontari al momento dell'approvazione del presente Statuto dovranno adeguarsi entro un anno a quanto previsto dall'ultima parte del primo comma del presente articolo, pena l'esclusione da socio.

Art. 19 (Obblighi)

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno, se adottato.

19.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

19.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori,

ivi compreso il divieto di concorrenza.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

20.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci volontari;
- b) dalla riserva legale formata con utili di cui all'art. 21.3 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
- d) dalle eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

20.3 In considerazione del fatto che la cooperativa vuole mantenere i requisiti di mutualità ed assenza di fini di lucro, così come disciplinati dagli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, al fine di usufruire delle agevolazioni connesse, le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, eccezion fatta per quelle delle quali, in virtù di eventuali norme, anche future, sia consentita la distribuzione senza che ciò pregiudichi il riconoscimento dei requisiti mutualistici e le agevolazioni tributarie, previdenziali o di altra natura eventualmente spettanti.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

21.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

21.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento)
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte alle eventuali riserve straordinarie.

Art. 22 (Ristorni)

22.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né superiore al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

22.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta

- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio

22.3 La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 (Qualificazione e competenze)

23.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

23.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina degli Amministratori;
- c) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depurato al controllo contabile;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci, ed al soggetto destinato al controllo contabile;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- g) delibera su tutti gli oggetti che la legge o il presente statuto non riservino ad altri organi.

23.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 (Convocazione dell'assemblea)

24.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora debba essere redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

24.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti, che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano allo loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

24.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune, purchè nello stato in cui è posta la sede sociale.

24.4 L'Assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci alla loro residenza o al loro domicilio, quale risultante dal libro dei soci, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

24.5 In caso di necessità o comprovata urgenza l'Assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci alla loro residenza o al loro domicilio, quale risultante dal libro dei soci, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 1 giorno prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo

dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 25 (Assemblee di seconda e di ulteriori convocazioni)

25.1 Nell'avviso di convocazione potranno essere previste date di seconda e di ulteriori convocazioni per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

25.2 L'assemblea di seconda o di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 26 (Assemblea totalitaria)

26.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 27 (Assemblea ordinaria: determinazione del quorum)

27.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda e nelle ulteriori convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

27.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Assemblea straordinaria: determinazione del quorum)

28.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto.

28.2 In seconda e nelle ulteriori convocazioni l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

28.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Norme per il computo del quorum)

29.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

29.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

29.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 30 (Diritto al voto)

30.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

30.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica o volontario ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per quella straordinaria.

Art. 31 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

31.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

31.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.

31.3 Se il socio ha conferito la delega ad un socio persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa il socio persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, se ciò sia espressamente previsto dalla delega.

31.4 La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

31.5 Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

31.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 32 (Presidente e segretario dell'assemblea)

32.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

32.2 Il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, è anche segretario dell'assemblea; in mancanza, l'assemblea elegge a maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo nomina una o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

32.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.4 Spetta pure al presidente la disciplina dei lavori assembleari, in particolare l'ordine degli interventi, i tempi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, salvo il potere dell'assemblea di modificarla a maggioranza dei votanti.

32.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

32.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o

si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 33 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

33.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

33.2 Il voto segreto non è ammesso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

33.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 34 (Voto per corrispondenza)

34.1 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

34.2 E' ammesso il voto per corrispondenza se il socio risiede stabilmente all'estero.

Art. 35 (Assemblee separate)

35.1 La cooperativa può istituire le assemblee separate di cui all'articolo 2540 c.c., con apposito regolamento adottato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di quella straordinaria.

35.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

35.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

35.4 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

35.5 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.

35.6 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO VII – ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)

36.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da tre a undici eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

36.2 Non possono essere amministratori coloro i quali, per effetto di altre cariche ricoperte, non siano in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla carica, con la diligenza propria del mandato ricevuto. Qualora si avveri l'eventualità il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza.

36.3 Gli amministratori scadono, come da norma di legge, dopo tre anni dalla loro nomina in carica.

Art. 37 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

37.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 38 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

38.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

38.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

38.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 39 (Organi delegati)

39.1 Il consiglio di amministrazione, entro i limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

39.2 Entro il termine stabilito dal 5° comma dell'art. 2381 gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimissioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 40 (Convocazioni e deliberazioni)

40.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

40.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

40.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

40.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

40.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.

40.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

40.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

40.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

40.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 41 (Integrazione del consiglio)

41.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

41.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

41.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

41.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

41.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 42 (Compensi agli amministratori)

42.1 Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, o escluderli. Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se previsto, determinare eventuali compensi agli Amministratori investiti di particolari compiti.

42.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 43 (Rappresentanza)

43.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura

ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

43.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

43.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente qualora regolarmente nominato e presente.

43.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ed altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 44 (Nomina e requisiti)

44.1 Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

44.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

44.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

44.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 45 (Funzioni e poteri)

45.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

45.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile previsto dell'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile, fatto salvo il caso che il controllo ivi previsto sia stato attribuito dall'assemblea ad un revisore contabile esterno.

45.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

45.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

45.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

45.6 Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché la responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

45.7 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

45.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 41.9

Art. 46 (Controllo contabile)

46.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 46.2, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso

il ministero della Giustizia.

46.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

46.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.

46.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

46.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento)

47.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

48.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel rispetto delle norme di legge in materia.

TITOLO X – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per quelle straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

50.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) effettivamente dal capitale versato;
- b) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

50.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

50.3 In considerazione del fatto che la cooperativa vuole mantenere i requisiti di

mutualità ed assenza di fini di lucro, così come disciplinati dagli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, al fine di usufruire delle agevolazioni connesse, le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Fanno eccezione le riserve che, in virtù di eventuali norme anche future, ne sia consentita la distribuzione senza pregiudicare il riconoscimento dei requisiti mutualistici e le agevolazioni tributarie, previdenziali o di altra natura eventualmente spettanti.

Art. 51 (Rinvio)

51.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

51.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Rechichi Pietro

F.to Carolina Gentile Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 82/2005.
Esente da diritti di bollo e di segreteria per espressa previsione di legge.